

Allegato

STATUTO

DEL

CENTRO AGRO ALIMENTARE ROMA (C.A.R) S.c.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, denominata "Centro Agroalimentare Roma" (C.A.R.) S.c.p.A.

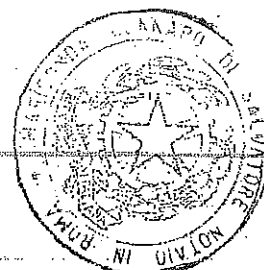
Art. 2

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la promozione la costruzione e la gestione sia diretta che indiretta dei mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati Agro-Alimentari all'ingrosso comprese le necessarie strutture di trasformazione condizionamento e conservazione.

Tra l'altro la società potrà:

- a) effettuare gli studi di fattibilità, i progetti generali ed esecutivi;



b) ~~acquisire aree in qualsiasi forma;~~

c) realizzare la costruzione od assumere in locazione anche finanziaria fabbricati infrastrutture e impianti nonché

acquisire in qualsiasi forma i beni mobili necessari o utili alla funzionalità dei mercati;

d) ~~compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie, escluse le concessioni di credito, mobiliari, immobiliari e di garanzia di qualsiasi tipo, stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti mutui ed ogni operazione di finanziamento, assicurazione.~~

La Società potrà altresì - anche in consociazione con organismi pubblici, regionali, provinciali e comunali, nonché

con privati e/o Associazioni di loro espressione - assumere o promuovere o partecipare ad iniziative volte allo sviluppo e alla internazionalizzazione dell'economia romana e laziale.

Art. 3

Sede

La società ha sede in Guidonia Montecelio (RM).

~~Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono~~

Le operazioni proseguono del libro viduato
in data 23 Settembre 2003 del Notaio
Gennaro Mancuso di Roma Repertorio
n. 43019.



essere istituite, modificate o sopprese nei limiti del
territorio della Repubblica sedi secondarie, filiali,
succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4

Durata

La durata della Società consortile è stabilita al 31 dicembre
2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale di Euro 63.605.982,00
(sessantatremilioniseicentocinquemilanovecentottantadue) è
costituito da n. 63.605.982 azioni del valore di Euro 1,00
(uno) cadauna.

Art. 6

Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni al portatore o
nominative nei limiti e con le modalità previste dalla legge e
dal presente Statuto.

TITOLO III



SOCI e ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

Soci

Sono soci della società quelli iscritti al Libro soci.

Possono divenire soci: le Istituzioni e, purché aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria, e complementari al loro raggiungimento,

le persone fisiche e giuridiche, le Associazioni, le organizzazioni cooperative e le società anche consortili dei commercianti, dei commissionari, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, e altre imprese private, nonché le Associazioni di imprese. Ogni trasferimento di azioni ha efficacia di fronte alla società ed ai terzi sempre che il trasferimento stesso sia avvenuto in conformità alle norme del presente Statuto e della Legge.

L'assoggettamento a vincoli delle azioni produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.

Art. 8

Diritto dei Soci

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.



Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli azionisti, anche i dissenzienti e gli assenti.

Art. 10

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente, nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo nel territorio della Regione Lazio, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 del presente

Statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché negli altri casi previsti dalla legge e, comunque senza ritardo, quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare ex art. 2367

cod. civ.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi proposta.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno,

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

per l'approvazione del bilancio. Qualora ricorrano i

presupposti di cui all'art. 2364 cod. civ., detto termine può

essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria, quando sia richiesta dai soci o dal

Collegio Sindacale, è tenuta entro (trenta) giorni dalla

richiesta.

Art. 11

Validità

L'Assemblea è convocata mediante avviso, comunicato ai Soci

con lettera raccomandata o comunque con mezzi che

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto

giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di

convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora

e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da



trattare. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli

Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere

data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai

componenti degli organi amministrativo e di controllo non

presenti.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per

la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima.

Art. 12

Interventi all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di

azioni, iscritti nel libro dei Soci almeno due giorni prima di

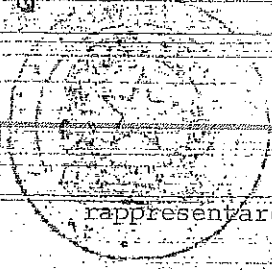
quello fissato per l'Assemblea, che abbiano depositato i

titoli, nei termini di legge, presso la sede sociale, ovvero

presso l'istituto di credito indicato nell'avviso di

convocazione.

Ciascun socio può, mediante delega scritta, farsi



rappresentare all'Assemblea da altra persona osservato il disposto dell'articolo 2372 cod. civ..

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un



Segretario che può anche non essere un azionista.

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del Capitale rappresentato in Assemblea.

Art. 15

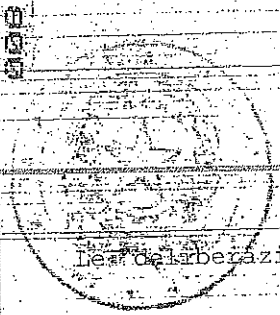
Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 16

Verbali



Le deliberazioni prese dall'Assemblea debbono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio nell'ipotesi prevista dal successivo comma.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria viene redatto da un Notaio.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbali di Assemblea, essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Art. 17

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, tranne quelli la cui nomina e revoca, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., è riservata agli Enti Pubblici partecipanti alla Società;

b) nomina il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, tranne quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., è riservata agli Enti Pubblici partecipanti alla Società;

c) determina i compensi da corrispondere al Presidente, ai



600

componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale;

d) approva il bilancio proposto dal Consiglio di

Amministrazione e delibera sulla destinazione degli utili.

e) conferisce incarico alla Società di revisione per la certificazione del bilancio ed eventualmente per il controllo contabile determinandone il corrispettivo.

f) delibera sugli atti di gestione portati al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dalla Legge.

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

h) delibera sull'eventuale regolamento che disciplina i lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche del presente Statuto;

b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società consortile; sulla nomina e la sostituzione dei liquidatori stabilendone poteri e compensi;

c) su tutti gli altri casi stabiliti dalla Legge.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo 9 (nove) membri, onnicomprensivo del Presidente e del Vice Presidente, di cui 5 (cinque) nominati dai soci pubblici locali e dalla Regione, ai sensi dell'art.

2449 cod. civ., e i restanti dall'Assemblea.

Dei Consiglieri nominati dall'Assemblea uno è designato dal Comune di Guidonia, nella persona del Sindaco pro-tempore, ed uno dai soci privati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori di nomina pubblica, questi vengono sostituiti

dal Consiglio di Amministrazione previa designazione dell'ente pubblico che aveva provveduto alla nomina; gli Amministratori

così nominati durano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se invece viene a mancare anche solo uno degli Amministratori

nominati dall'Assemblea il Consiglio di Amministrazione

convoca l'Assemblea perché provveda alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386, 2° comma, cod. civ..

Qualora, per dimissioni od altre cause venisse a mancare la

maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si



intenderà decaduto ed il Collegio Sindacale dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei

nuovi Amministratori e potrà compiere nel frattempo gli atti

di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che

provvede alla loro nomina ne determina la durata in carica.

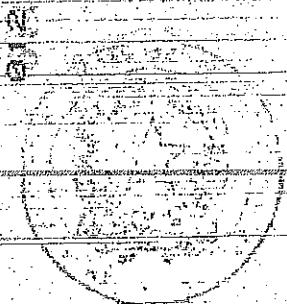
Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell'art. 2383 cod. civ.

Art. 19

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'azionista di maggioranza relativa; il Vice Presidente è nominato dal terzo azionista per numero di azioni possedute.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale informa i Soci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



Art. 20

Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione delega alcune proprie attribuzioni, determinandone il contenuto e nel rispetto del divieto di cui all'art. 2381, 4° comma, cod. civ., ad un Consigliere Delegato, scelto tra i consiglieri designati dal secondo azionista per numero di azioni possedute, il quale riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, cod. civ..

Art. 21

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Al Consiglio è altresì attribuita la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti le fusioni per incorporazione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. nonché



l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare sull'istituzione di sedi secondarie

nonché sul trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, cod. civ. e sulla riduzione del capitale sociale in caso di recesso

di un socio.

Il Consiglio di Amministrazione determina i compensi spettanti al Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale provvedendo all'attribuzione dei relativi poteri ed alla determinazione delle componenti retributive.

Il Consiglio di Amministrazione approva altresì la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione della società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, da essa effettuate e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre analizza ed autorizza le eventuali operazioni illustrate nella Relazione Previsionale Annuale. Detta relazione deve contenere le linee guida del piano industriale e di budget per l'anno successivo riguardante i piani finanziari, economici e patrimoniali

nonché ogni altra operazione di particolare rilevanza per la società.

Art. 22

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio Italiano, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito al domicilio di ciascun Consigliere o all'indirizzo telefax o posta elettronica o con strumenti equipollenti che garantiscano comunque l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno cinque giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.

L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito



015

di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di

tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

Art. 23

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di chi presiede il Consiglio ai sensi del presente Statuto.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale questi documenti debbono essere autenticati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Art. 24

Firma e rappresentanza sociale

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale. Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 25

Patto di consultazione

I soci privati provvedono in seno ad un proprio Organismo di Rappresentanza a designare il loro rappresentante nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante dovrà riunire, immediatamente prima delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dei soci privati onde informarli dell'ordine del giorno, recependo le eventuali indicazioni che, a maggioranza delle quote detenute dai privati, dovessero emergere.

Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci portatori del 50,1% delle quote detenute dai privati.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26



Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, all'azionista di maggioranza relativa spetta la designazione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; all'azionista detentore del pacchetto azionario immediatamente successivo (il secondo, nell'ordine) spetta la designazione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco

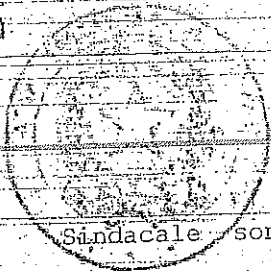
Supplente; al terzo azionista spetta la designazione di un Sindaco Effettivo.

I Sindaci restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea determina il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci Effettivi.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti e le competenze dei componenti del Collegio



Sindacale sono determinati secondo le norme di legge e regolamentari vigenti; ove consentito dalla legge, al Collegio Sindacale spetta anche l'attività di controllo contabile.

TITOLO VI

BILANCI ED UTILI

Art. 27

Bilancio e Utili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo le disposizioni vigenti in materia, corredando lo stesso con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno suddivisi come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo riserva fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

RECESSO DEL SOCIO

Art. 28



519

Recesso del socio

Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 2437, 2° comma, cod. civ..

E' altresì ammesso il recesso per giusta causa.

Nell'ipotesi di recesso per giusta causa, il Socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo con un preavviso di 6 mesi.

Negli altri casi di recesso, il diritto di recesso è esercitato dal Socio mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni previste dall'art. 2437 bis cod. civ.. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tutte le ipotesi di recesso contemplate dal presente articolo, l'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso del socio entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della

comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di Legge.

Nel caso di scioglimento della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Straordinaria nomina due liquidatori, attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa.

Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno distribuite tra i Soci fino a concorrenza dei conferimenti e dei contributi dagli stessi versati nell'ultimo triennio.

Si applicano ove compatibili le disposizioni del codice civile dettate in materia di scioglimento e liquidazione delle società di cui agli artt. 2484-2496 cod. civ..



021

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, ovvero le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e liquidatori ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) possono essere devolute ad un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale ed emetterà il lodo entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'incarico.

Il lodo è vincolante per le parti e stabilisce anche a chi faranno carico le spese della procedura.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Codice Etico e Modelli Organizzativi.

La società è soggetta al Codice Etico deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed adotta Modelli Organizzativi e

10
11
12

Gestionali atti a prevenire reati, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Art. 32

Disposizioni finali

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente
Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle
altre Leggi vigenti nello Stato.